



Città di Scurcola Marsicana

Provincia dell'Aquila



REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

N. 2 del 30/06/2026

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza e bonifica dei materiali contenenti amianto nel complesso di Via Cav. di Vittorio Veneto, Scurcola Marsicana, ex Coop. Agr. Campi Palentini, con esecuzione d'ufficio in caso di inottemperanza

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SINDACO

Premesso che:

- con nota del 7 dicembre 2021, a firma del Sindaco pro tempore del Comune di Scurcola Marsicana, indirizzata alla ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila – Dipartimento di Prevenzione e, per conoscenza, alla Prefettura dell'Aquila, veniva segnalata la presenza, in prossimità delle scuole ospitate presso il municipio di Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5, di un immobile privato in disuso da decenni, appartenente alla ex Società Cooperativa Palentina s.r.l., per il quale, a seguito di mera analisi visiva sommaria, si rappresentava la possibile presenza di copertura in amianto, con espressa richiesta di attivazione delle procedure necessarie tese ad analizzare il rischio derivante dall'eventuale presenza di amianto instabile su detta copertura;
- con nota prot. n. 48353/25 dell'11 marzo 2025 il Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila segnalava la presenza di coperture in fibrocemento presumibilmente contenenti amianto presso i capannoni dismessi dell'ex Cooperativa Agricola Campi Palentini;
- con successivo Atto di Intimazione e Messa in Mora prot. n. 0092676/26 del 15 maggio 2026 la medesima ASL intimava al Commissario Liquidatore di procedere agli accertamenti previsti dalla normativa vigente e richiedeva al Comune l'adozione dei provvedimenti di competenza finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- con nota prot. n. 0042660 del 19 giugno 2026 la Prefettura dell'Aquila richiamava l'attenzione dell'Amministrazione comunale sulla necessità di adottare ogni provvedimento di competenza volto alla rimozione della situazione di rischio;

- con nota del 1° giugno 2026 il Commissario Liquidatore della Cooperativa Agricola Campi Palentini in Liquidazione Coatta Amministrativa trasmetteva il Rapporto di Prova n. 2610104 del 29 maggio 2026, dal quale risulta accertata la presenza di amianto nelle lastre di copertura, con prevalenza di crisotilo e crocidolite;
- dagli atti istruttori risulta che le coperture versano in avanzato stato di degrado e risultano esposte agli agenti atmosferici, con conseguente potenziale rilascio di fibre aerodisperse.

Considerato che:

l'art. 32 della Costituzione tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

il Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, è competente ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

la presenza accertata di amianto, unita allo stato di degrado delle coperture, integra una situazione di rischio sanitario concreto ed attuale, non meramente potenziale, come attestato dall'Autorità sanitaria competente e dalla documentazione tecnica acquisita agli atti;

il D.M. 6 settembre 1994 prescrive che i materiali contenenti amianto deteriorati siano oggetto di valutazione, controllo e degli interventi necessari ad eliminare il rischio di dispersione delle fibre;

secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il potere di ordinanza contingibile ed urgente è esercitabile quando sussistano congiuntamente una situazione eccezionale di pericolo per la salute pubblica, l'attualità del rischio, l'impossibilità di fronteggiare tempestivamente la situazione mediante gli strumenti ordinari e la necessità di adottare misure proporzionate e strettamente funzionali alla rimozione del pericolo;

la giurisprudenza amministrativa ha costantemente riconosciuto la legittimità delle ordinanze sindacali in materia di amianto quando fondate su adeguata istruttoria tecnica e motivate in ordine alla concreta sussistenza del rischio per la salute pubblica;

la Corte di Cassazione ha più volte affermato che gli obblighi di eliminazione delle situazioni di pericolo gravano sul proprietario o sul soggetto che abbia la disponibilità giuridica del bene, quale posizione di garanzia nei confronti della collettività;

nel caso di specie la situazione di pericolo permane nonostante le iniziative assunte dall'Autorità sanitaria e richiede l'immediata adozione delle misure necessarie ad evitare l'aggravamento del rischio;

la misura risulta necessaria, adeguata e proporzionata rispetto all'interesse pubblico perseguito, limitandosi ad imporre gli interventi tecnicamente indispensabili previsti dalla normativa di settore;

la comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli articoli 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 non viene effettuata, ricorrendo motivate ragioni di urgenza connesse alla tutela della salute pubblica.

Visti

- gli articoli 32 e 97 della Costituzione;

- gli articoli 50 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 27 marzo 1992 n. 257;
- il D.M. 6 settembre 1994;
- il D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all'art. 256;
- il D.Lgs. n. 152/2006, per quanto applicabile;
- la Legge n. 241/1990;
- la documentazione istruttoria acquisita agli atti.

ORDINA

al **Commissario Liquidatore della Cooperativa Agricola Campi Palentini in Liquidazione Coatta Amministrativa**, quale soggetto avente la disponibilità giuridica del complesso immobiliare, nonché ad ogni altro soggetto eventualmente obbligato ai sensi di legge:

1. di affidare, entro quindici giorni dalla notificazione della presente ordinanza, gli interventi ad impresa regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 10;
2. di predisporre e presentare agli organi competenti il Piano di Lavoro previsto dall'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008;
3. di procedere, nel rispetto del Piano di Lavoro approvato e della normativa vigente, alla messa in sicurezza del sito ed alla bonifica dei materiali contenenti amianto mediante gli interventi tecnicamente ritenuti più idonei, ivi compresa la rimozione, ove necessaria;
4. di delimitare e mettere in sicurezza l'area interessata mediante idonea segnaletica e sistemi di interdizione dell'accesso fino alla conclusione degli interventi;
5. di trasmettere al Comune, all'ASL e all'ARTA copia della documentazione attestante l'avvenuto affidamento dei lavori, il Piano di Lavoro, i formulari di identificazione dei rifiuti, i certificati di corretto smaltimento e ogni altra documentazione comprovante l'integrale esecuzione degli interventi.

AVVERTE

che, decorso inutilmente il termine assegnato ovvero in caso di adempimento incompleto o difforme, il Comune procederà, senza ulteriore diffida, all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari mediante affidamento ad impresa specializzata, con recupero integrale nei confronti degli obbligati di tutte le somme sostenute, comprese le spese tecniche, amministrative e legali, secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Resta impregiudicata ogni eventuale responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dall'inosservanza della normativa vigente.

DISPONE

- la notificazione della presente ordinanza al Commissario Liquidatore della Cooperativa Agricola Campi Palentini in Liquidazione Coatta Amministrativa;

- la trasmissione all'ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
- la trasmissione all'ARTA Abruzzo;
- la trasmissione alla Prefettura dell'Aquila;
- la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, per le valutazioni di competenza;
- la trasmissione alla Polizia Locale;
- la trasmissione all'Ufficio Tecnico Comunale per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento nonché, in caso di inadempimento, per l'esecuzione d'ufficio in danno dell'intimato degli interventi necessari sopra indicati;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, nei termini di legge.

SCURCOLA MARSICANA, li 30/06/2026

Il Sindaco

NICOLA DE SIMONE